



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

PRESIDENZA

Prot. 2876/2020

Perugia, 13 ottobre 2020

Al Sig. Presidente Corte di Appello
Perugia

Al Sig. Procuratore della Repubblica
Perugia

Al Sig. Presidente Ordine Avvocati
Perugia

Ai Giudici professionali e onorari

Ai Direttori di cancelleria


Al Dirigente Amministrativo

OGGETTO: Provvedimento 72/2020 trattazione udienze civili e penali – fase 4 Covid-19.

Si trasmette provvedimento 72/2020, riguardante la programmazione delle udienze civili e penali nei modi indicati e già adottati.

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti





Prov. 79/2020

TRIBUNALE DI PERUGIA

P.zza Matteotti, 1 - 06100 PERUGIA
tribunale.perugia@giustizia.it

Prot. 193/2020 INT.

Il Presidente

Visto il d.l. 07 ottobre 2020 n. 125 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07 ottobre 2020 n. 248 ed entrato in vigore l'08 ottobre 2020

rilevato

che il d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 che, all'art. 221, modificando l'art. 83 del d.l. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020 n. 27), ha inserito alcune previsioni riguardanti in parte il processo civile in parte il processo penale;

che per i procedimenti civili le previsioni sono le seguenti:

" 4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti o di uno o piu' difensori puo' avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte puo' partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza e' depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”.

che, per il settore penale, le previsioni sono le seguenti:

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento. 10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018. 11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga

alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Considerato

Che il termine di operatività delle disposizioni riportate deve ritenersi **prorogato al 31 dicembre 2020** per effetto del d.l. 07 ottobre 2020 n. 125 e, in particolare, dell'art. 1 co. 3 lett. a) che prevede:

Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

Il d.l. 30 luglio 2020 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020 n. 124 prevedeva il termine del 15 ottobre per una serie di d.l. indicati nell'allegato 1 della legge. In questo allegato in cui non era originariamente inserito il d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 è stato ora inserito l'art. 221 del d.l. appena richiamato.

Infatti l'art. 1 co. 3 lett. b) punto 7) dello stesso d.l. 07 ottobre 2020 n. 125 aggiunge la disposizione di cui all'art. 221 all'allegato 1 di cui al d.l. 83/2020 con la seguente previsione:

7) dopo il numero 33 (dell'allegato 1 del d.l. 30 luglio 2020 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020 n. 124 ndr.) è inserito il seguente: «33 - bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

Ne deriva che l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 221 che riguardano la trattazione dei procedimenti civili e penali è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

Ritenuto

Che è opportuno richiamare, per comodità di consultazione, tutte le previsioni già contenute nel mio decreto in data 29 luglio 2020.

Sentiti il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine e la Dirigente Amministrativa

OSSERVA

« Alla luce delle sopra riportate previsioni normative le udienze disposte con trattazione scritta o con modalità di collegamento da remoto in relazione alle quali sono stati adottati

con il Consiglio dell'Ordine i protocolli in data 09 aprile 2020 e 07 maggio 2020 (quest'ultimo solo con riferimento ai procedimenti in materia di famiglia e minori) potranno essere svolte nelle seguenti ipotesi:

- a. possibilità per il giudice, nelle **udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti**, di fissare l'udienza a trattazione scritta con comunicazione almeno **30 giorni prima** dalla data dell'udienza da celebrare; conseguente **possibilità per le parti**, nei cinque giorni dalla comunicazione, di **richiedere la trattazione orale**;
- b. possibilità per una o più parti e per uno o più difensori di avanzare istanza per la **trattazione mediante collegamenti audiovisivi a distanza almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata**; in tali casi il giudice cinque giorni prima dell'udienza disporrà la comunicazione del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento;
- c. possibilità per il giudice, con il **consenso preventivo delle parti**, di trattare le udienze **che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dagli ausiliari del giudice mediante collegamenti audiovisivi a distanza**; il giudice disporrà la comunicazione ai procuratori delle parti, al pubblico ministero (nei casi nei quali ne è prevista la partecipazione) del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento;
- d. possibilità per il giudice, in relazione all'udienza fissata per il **giuramento del consulente tecnico d'ufficio**, di disporre che il giuramento del consulente avvenga con **dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico**.

In tutti i casi nei quali sarà quindi necessario adottare la **modalità di udienza "in presenza"**, avuto riguardo alla perdurante vigenza delle misure di prevenzione funzionali ad evitare e contenere la diffusione del patogeno SARS Cov. 2 **sarà indispensabile rispettare** le misure di distanziamento fisico e le ulteriori misure di cautela prescritte dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.

I giudici vorranno quindi **organizzare la trattazione delle udienze**, per la parte di queste che si svolgerà in presenza, in modo da **evitare assembramenti** sia nella propria stanza/ aula di udienza sia nei corridoi di attesa. A tal fine sarà opportuno continuare ad **effettuare la programmazione** già operativa nella fase successiva all'11 maggio 2020 con **distanziamento orario** dei procedimenti da trattare e **contenendo il numero dei testi** eventualmente da sentire in una stessa occasione, rinviando ad altra data, secondo le esigenze di ciascun ruolo, i procedimenti che non potranno essere contenuti nella programmazione e non caratterizzati da urgenza.

Considerando che i procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa sono in numero limitato e che allo stesso modo deve dirsi per la disponibilità dei collegamenti audiovisivi a distanza per la casa circondariale, deve concludersi che, per la stragrande maggioranza dei procedimenti, andrà sempre adottata la modalità della trattazione **"in presenza"**.

Avuto riguardo alla vigenza delle misure di prevenzione funzionali ad evitare la diffusione del virus SARS Cov 2, anche per il periodo successivo alla sospensione feriale, **andrà adottata da parte dei magistrati professionali e onorari, al fine di evitare sovraffollamento nelle aule e negli spazi adibiti all'attesa, un'organizzazione preventiva delle udienze che limiti i processi da trattare in una stessa giornata in un numero che consenta un adeguato distanziamento temporale tra l'uno e l'altro, così scaglionando gli accessi nelle aule, limitando il numero dei testimoni ad un numero compatibile con il divieto di sovraffollamento** revisionando, ove necessario, l'organizzazione eventualmente già predisposta anche nel corso della stessa giornata.»

In aggiunta alle precedenti indicazioni, riportate integralmente dal provvedimento del 29 luglio, in relazione a quanto emerso in questo primo mese e mezzo di ripresa post feriale,

indica inoltre

le seguenti specificazioni organizzative.

Poiché la Procura e le parti private dovranno provvedere con anticipo alla citazione dei testi i giudici sono invitati a programmare con adeguato anticipo le udienze che si celebreranno nei mesi successivi al periodo post-feriale.

La programmazione andrà comunicata con urgenza sia alla Procura, sia alle parti private che dovranno provvedere alla citazione dei testimoni previsti

Per il settore civile è stato predisposto un prospetto organizzativo delle udienze programmate e da programmare nell'aula 28 alla luce dell'esigua disponibilità di spazi nelle stanze della maggior parte dei giudici e dell'impossibilità, anche nelle stanze più grandi, di celebrare udienze che vedano la presenza contemporanea di più di cinque persone. La programmazione dell'aula 28 è tenuta in condivisione tra la Segreteria della presidenza e la Cancelleria civile. I giudici, ove necessario, potranno chiedere, per le vie brevi, alla Segreteria della presidenza la disponibilità dell'aula prima di fissare la trattazione della causa in quell'aula.

Come già richiesto e di fatto già operato da molti giudici è auspicabile che le udienze che vedono la presenza di testimoni possano essere celebrate al pomeriggio. La disponibilità dell'aula 28 vale ovviamente anche per il pomeriggio e, accanto ad essa potrà essere utilizzate un'aula al piano terra dell'Ufficio del Giudice di Pace che consente la presenza contemporanea di almeno 8 persone. Ove fosse necessaria l'utilizzazione di quest'aula è opportuno richiederla con anticipo poiché dovrà essere programmata la prosecuzione della vigilanza attualmente prevista fino alle ore 15:30.

Per il settore penale considerando la possibilità di utilizzazione dell'Aula Affreschi e, a seguito della convenzione con la provincia di Perugia, dell'Auditorium presso l'Istituto scolastico Capitini la programmazione, coordinata tra la Cancelleria penale e la Segreteria della presidenza, è già attuata e le richieste potranno essere indirizzate sempre alla Segreteria della presidenza.

Dati i tempi necessari per un'adeguata organizzazione sia per la Procura sia per le Parti private la richiesta di citazione dei testimoni andrà comunicata con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto all'udienza fissata per l'audizione.

Richiamo infine per tutti i giudici, anche alla luce delle cautele più restrittive adottate con il DPCM che viene pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale, la necessità di continuare a programmare le udienze nei modi indicati e già da tutti adottati.

Le scelte finora effettuate, che hanno consentito anche al personale di vigilanza di svolgere adeguatamente i controlli all'ingresso degli edifici e di organizzare il necessario distanziamento fisico in tutte le fasi di attesa delle udienze da parte del pubblico e degli avvocati, rimangono uno strumento allo stato ineludibile per contemperare le esigenze di cautela con la necessità di proseguire l'attività giurisdizionale con modalità che non entrino in conflitto con il rispetto delle prescrizioni sanitarie funzionali a tutelare il diritto alla salute.

Perugia, 13 ottobre 2020

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti
